

SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Corso P23080 *"Il processo penale telematico"* - Napoli - Castel Capuano, dal 13/12/2023 al 15/12/2023 .

Antonello Ardituro, sostituto procuratore Direzione nazionale Antimafia ed Antiterrorismo

- **L'ARCHIVIO DIGITALE DELLE INTERCETTAZIONI**
- **LE NUOVE INFRASTRUTTURE CENTRALIZZATE DI CUI AL DECRETO LEGGE 10.8.2023 N.105**
- **LE PROSPETTIVE DEL DATABASE MANAGEMENT SYSTEM NEL CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA**

L'ARCHIVIO DIGITALE DELLE INTERCETTAZIONI

art. 269 c.p.p.

I verbali e le registrazioni, e ogni altro atto ad esse relativo, sono conservati integralmente in apposito archivio gestito e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica dell'ufficio che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni. Non sono coperti da segreto solo i verbali e le registrazioni delle comunicazioni e conversazioni acquisite al fascicolo di cui all'articolo 373, comma 5, o comunque utilizzati nel corso delle indagini preliminari. Al giudice per le indagini preliminari e ai difensori delle parti, successivamente al deposito effettuato ai sensi degli articoli 268 e 415 bis o nel caso previsto dall'articolo 454, comma 2-bis, per l'esercizio dei loro diritti e facoltà è consentito l'accesso all'archivio e l'ascolto delle conversazioni o comunicazioni registrate

In altro contesto normativo (*decreto interministeriale 6 ottobre 2023, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni per l'individuazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e per la determinazione delle relative tariffe*): ambiente e sistema, nel dominio giustizia, realizzato attraverso risorse hardware e software messe a disposizione dal Ministero della Giustizia per la trattazione informatica e telematica in regime di particolare riservatezza fisica ed elettronica dei contenuti, gestito quanto all'accesso, secondo le direttive del Procuratore della Repubblica, per la raccolta, conservazione, consultazione, selezione per le finalità previste dalle disposizioni vigenti, dei documenti cartacei e digitali, dei contenuti multimediali, per il rilascio di copie, nonché per la custodia di quanto dichiarato inutilizzabile o irrilevante oggetto di raccolta nel corso delle operazioni di intercettazioni

art. 89-bis disp. att. c.p.p. “*Archivio delle intercettazioni*”:

- 1. Nell'archivio digitale istituito dall'articolo 269, comma 1, del codice, tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica, sono custoditi i verbali, gli atti e le registrazioni delle intercettazioni a cui afferiscono.
- 2. L'archivio è gestito con modalità tali da assicurare la segretezza della documentazione relativa alle intercettazioni non necessarie per il procedimento, ed a quelle irrilevanti o di cui è vietata l'utilizzazione ovvero riguardanti categorie particolari di dati personali come definiti dalla legge o dal regolamento in materia. Il Procuratore della Repubblica impartisce, con particolare riguardo alle modalità di accesso, le prescrizioni necessarie a garantire la tutela del segreto su quanto ivi custodito.
- 3. All'archivio possono accedere, secondo quanto stabilito dal codice, il giudice che procede e i suoi ausiliari, il pubblico ministero e i suoi ausiliari, ivi compresi gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati all'ascolto, i difensori delle parti, assistiti, se necessario, da un interprete. Ogni accesso è annotato in apposito registro, gestito con modalità informatiche; in esso sono indicate data, ora iniziale e finale, e gli atti specificamente consultati (MODELLO 37 BIS)
- 4. I difensori delle parti possono ascoltare le registrazioni con apparecchio a disposizione dell'archivio e possono ottenere copia delle registrazioni e degli atti quando acquisiti a norma degli articoli 268, 415 bis e 454 del codice. Ogni rilascio di copia è annotato in apposito registro, gestito con modalità informatiche; in esso sono indicate data e ora di rilascio e gli atti consegnati in copia.

UN SISTEMA COMPLESSO

- **FORNITORI – SERVER -REMOTIZZAZIONE**
- **1) ARCHIVIO DIGITALE DELLE INTERCETTAZIONI**, cioè dei server collocati all'interno dei locali della procura, destinati a custodire tutte le registrazioni dopo il “conferimento” in esso da parte del pubblico ministero
- **2) ARCHIVIO RISERVATO TIAP**, cioè della partizione di TIAP-DOCUMENT@ destinata alla conservazione della documentazione scansionata inerente alle intercettazioni (annotazioni, richieste, decreti autorizzativi)
- **3) ARCHIVIO RISERVATO DOCUMENTALE** (cd. Archivio Fisico), destinato alla conservazione del materiale cartaceo successivamente al deposito dello stesso da parte del pubblico ministero

E' uno dei cardini della riforma delle intercettazioni

insieme a :

- Art. 114 comma 3 bis c.p.p.: divieto assoluto e senza limite di pubblicazione delle intercettazioni non acquisite al procedimento ex art. 268, 415 bis, 454 c.p.p.
- 268 c.p.p.: Il p.m. fornisce indicazioni e vigila affinché nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati sensibili salvo che non risultino rilevanti per le indagini
- 291 co. 1 ter c.p.p.: nella ordinanza (e nella richiesta *ndr.*) cautelare si inseriscono solo i sunti, e quando necessario solo i brani essenziali delle conversazioni – la difesa ha diritto ad ascolto e copia di verbali e registrazioni per il combinato disposto di legge, Corte Cost. e Cassazione
- 415 bis co. 2 bis e 454 co. 2 bis c.p.p. e avviso alle parti, esame e copia, possibilità di indicare altre registrazioni e intercettazioni, p.m. o Giudice

Il procedimento

- *Art. 268 co 4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero per la conservazione nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati presso l'archivio di cui all'articolo 269, comma 1, insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga.*
Art. 268 co. 5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari.
- *art. 268 co. 6: cd. udienza stralcio - art. 415 bis – art. 454 c.p.p. – **LA SELEZIONE DELLE INTERCETTAZIONI***
- *Art. 269, comma 1, cod. proc. pen., “Al giudice per le indagini preliminari e ai difensori delle parti, successivamente al deposito effettuato ai sensi degli articoli 268 e 415-bis o nel caso previsto dall'articolo 454, comma 2-bis, per l'esercizio dei loro diritti e facoltà è in ogni caso consentito l'accesso all'archivio e l'ascolto delle conversazioni o comunicazioni registrate*

DECRETO-LEGGE 10 agosto 2023, n. 105

convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137

(in G.U. 09/10/2023, n. 236)

ART. 2 - Istituzione delle infrastrutture digitali centralizzate per le intercettazioni

1. Al fine di assicurare i più elevati e uniformi livelli di sicurezza, aggiornamento tecnologico, efficienza, economicità e capacità di risparmio energetico dei sistemi informativi funzionali alle attività di intercettazione eseguite da ciascun ufficio del pubblico ministero, **sono istituite apposite infrastrutture digitali interdistrettuali.**

2. Con decreto del Ministro della giustizia da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le infrastrutture di cui al comma 1 e sono definiti i requisiti tecnici essenziali al fine di assicurare la migliore capacità tecnologica, il più elevato livello di sicurezza e l'interoperabilità dei sistemi. *(ndr. individuate in Palermo, Napoli, Roma Milano)*

3. Con ulteriore decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, sono definiti i requisiti tecnici specifici per la gestione dei dati, che assicurino l'autenticità, l'integrità e la riservatezza dei dati medesimi anche in relazione al conferimento e ai sistemi di ripristino, ed è disciplinato il collegamento telematico tra le infrastrutture di cui al comma 1 e i luoghi di ascolto presso le procure della Repubblica, garantendo il massimo livello di sicurezza e riservatezza.

4. I requisiti tecnici delle infrastrutture garantiscono **l'autonomia del procuratore della Repubblica** nell'esercizio delle funzioni di direzione, organizzazione e sorveglianza sulle attività di intercettazione e sui relativi dati, nonché sugli accessi e sulle operazioni compiute sui dati stessi. Fermi restando il segreto investigativo e le garanzie di riservatezza e sicurezza dei dati, il Ministero della giustizia assicura l'allestimento e la manutenzione delle infrastrutture nel rispetto delle predette funzioni e, in ogni caso, con esclusione dell'accesso ai dati in chiaro.

SEGUE

- 5. Con successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro il 1° marzo 2024, è disposta l'attivazione presso le infrastrutture di cui al comma 1, previo accertamento della loro piena funzionalità, **dell'archivio** digitale di cui agli articoli 269, comma 1, del codice di procedura penale e 89-bis delle ((norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271
- 6. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, sono autorizzati **la migrazione dei dati dalle singole procure della Repubblica e il conferimento dei nuovi dati**. I tempi, le modalità e i requisiti di sicurezza della migrazione e del conferimento sono definiti con decreto del Ministro della giustizia.
Le operazioni sono effettuate dalla direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, di intesa con i singoli procuratori della Repubblica.
- 7. Le attività di cui all'articolo 89-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono effettuate presso la procura della Repubblica che ha disposto le operazioni di intercettazione.
- 8. **Le intercettazioni relative ai procedimenti penali iscritti successivamente alla data del 28 febbraio 2025 sono effettuate mediante le infrastrutture digitali di cui al comma 1.**
- 9. I decreti di cui al presente articolo sono adottati sentiti il Consiglio superiore della magistratura, il Garante per la protezione dei dati personali e il Comitato interministeriale per la cybersicurezza. Ciascuno dei pareri è espresso entro venti giorni dalla trasmissione della richiesta, decorsi i quali il provvedimento può essere comunque adottato.

**Le prospettive del database management system nel
contrasto alla criminalità organizzata**

La banca dati Sidda – Sidna

***il Regolamento del Sistema Informativo della Procura Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo e delle Procure distrettuali della Repubblica
adottato il 3 febbraio 2023***

La Banca dati ideata da Giovanni Falcone, il cuore del circuito requirente antimafia, poi antiterrorismo ed oggi anche in materia di cyber security

(vedi nuovo 371 bis co. 4 bis c.p.p.) :

1. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis e comma 3-quater e in relazione ai procedimenti di prevenzione antimafia e antiterrorismo

4-bis. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita le funzioni di impulso di cui al comma 2 anche in relazione ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 615 ter, terzo comma, 635 ter e 635 quinquies del codice penale nonché, quando i fatti sono commessi in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, in relazione ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 617 quater, 617 quinquies e 617 sexies del codice penale. Si applicano altresì le disposizioni dei commi 3 e 4 del presente articolo

A cosa serve ...

- la creazione di un patrimonio storico ed aggiornato di dati ed informazioni unitario e progressivamente implementabile
- la gestione dei dati e la possibilità di integrazione con quelli provenienti da altri sistemi informatici, sebbene con procedure non sincronizzate
- La tendenziale uniformità sul territorio degli strumenti e delle metodologie di lavoro

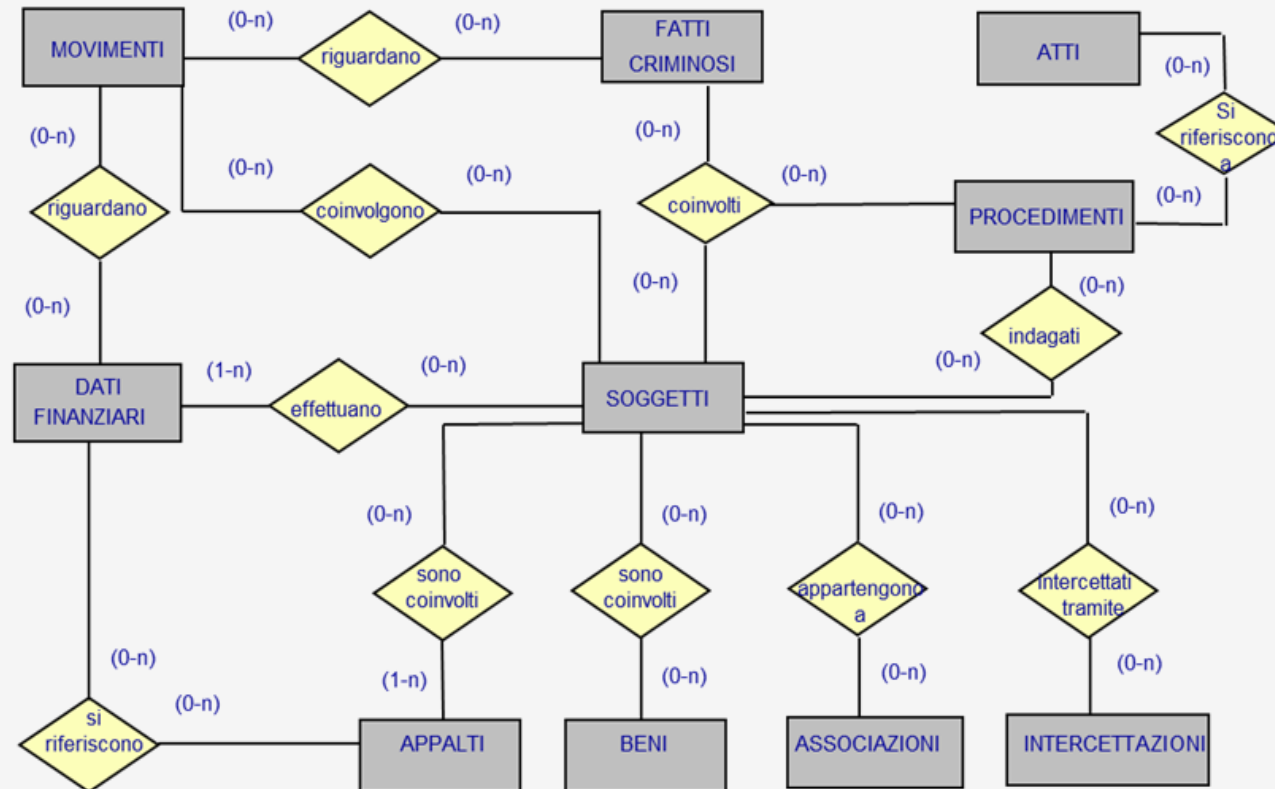
Cosa dice il C.S.M. : la delibera n. 16895 del 25 luglio 2012

1. il potere di accesso da parte della DNA alle banche dati delle DDA è strettamente strumentale all'espletamento dei suoi compiti,
2. il regolare e tempestivo inserimento dei dati nelle banche dati SIDDA/SIDNA da parte delle Procure Distrettuali costituisce adempimento all'attività di coordinamento tra uffici del Pubblico Ministero ed è funzionale all'espletamento delle funzioni proprie del PNA,
3. vi è un interesse istituzionale della DNA e delle stesse DDA ad una corretta ed esauriente formazione del complesso di dati e notizie a cui poter attingere per lo svolgimento delle proprie funzioni,
4. l'acquisizione delle informazioni relative alle indagini in corso costituisce una condizione essenziale di operatività della DNA,
5. spetta ai Procuratori distrettuali di istituire ed organizzare la banca dati locale, ma sussiste in capo agli stessi il dovere di realizzare il suddetto servizio con modalità idonee al raggiungimento dello scopo fissato dalla legge (finalità di coordinamento e impulso ex art. 371-*bis* c.p.p. assegnate al PNA),
6. l'immissione, l'elaborazione e la raccolta dei dati devono avvenire mediante criteri tali da soddisfare, secondo la formula utilizzata dall'art. 102 T.U. antimafia, la completezza e la tempestività dell'informazione,
7. l'implementazione delle banche dati SIDDA/SIDNA costituisce una delle articolazioni delle funzioni organizzative dei Procuratori distrettuali, considerati i profili di responsabilità connessi al non corretto uso e all'omessa alimentazione delle stesse banche dati, ostativi allo svolgimento delle funzioni della DNA,
8. le regole di funzionamento delle banche dati devono essere individuate dai dirigenti degli Uffici interessati, tenendo conto delle indicazioni del PNA circa le modalità, i contenuti e i tempi di caricamenti dei dati.

Il Database Relazionale

Il modello che sta alla base del sistema SIDDA-SIDNA è il modello ER (entità – relazioni).

Ad oggi si registrano circa mille tabelle di entità. Ciascuna tabella di entità viene posta in relazione con le altre favorendo la correlazione tra dati riferiti a soggetti fisici e non, eventi, beni ed altro. La banca dati conta oltre 1.500.000 atti ed altrettanti nominativi (soggetti).

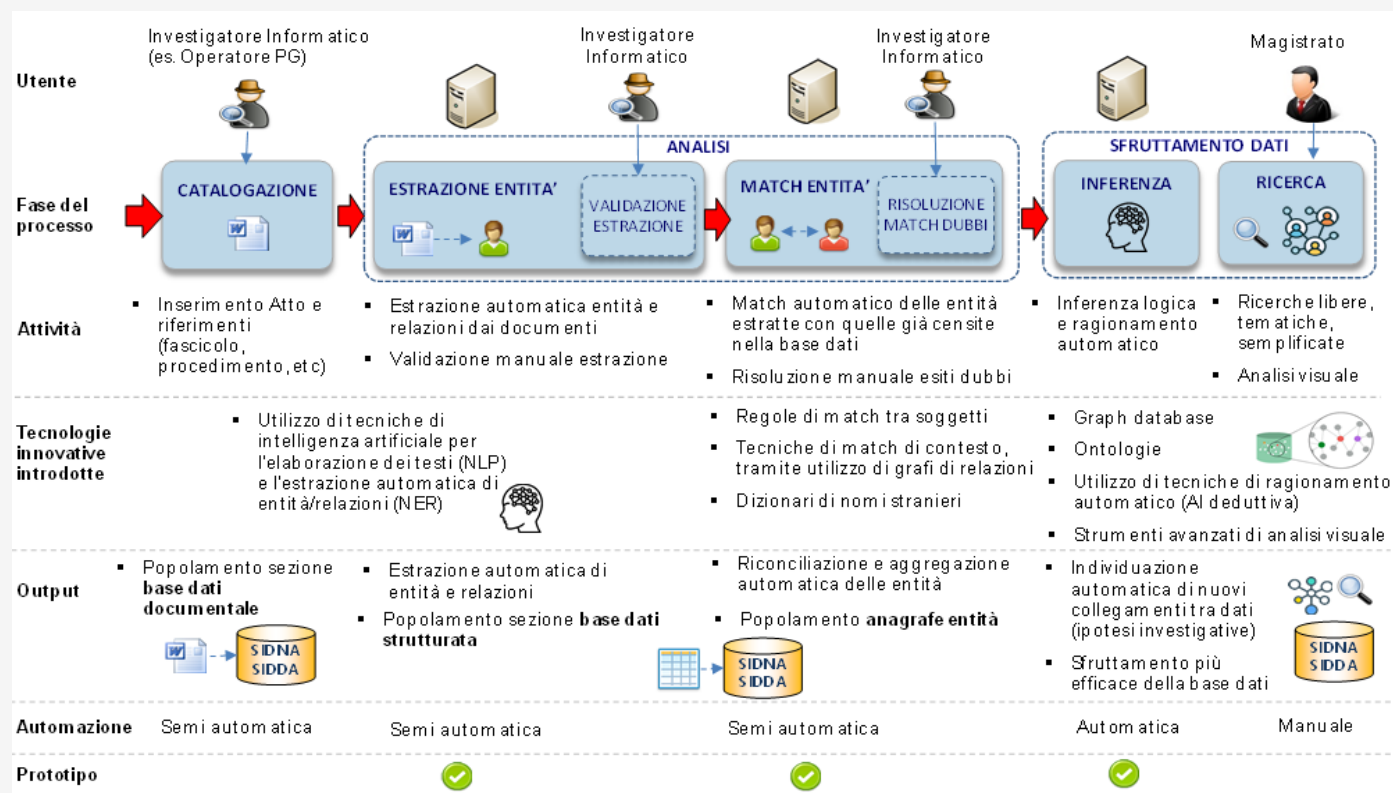


Verso una nuova banca dati della Dna e delle Procure Distrettuali: un sistema integrato mediante utilizzazione di AI per una Big Data Analysis

- 1) Un sistema che prescindendo dalla analisi strutturata del dato o, se necessario, che consenta la lettura ed estrazione dei dati (analisi) formulata dal software, e non dal singolo operatore, previa individuazione dei target assegnati alla macchina
- 2) Collegamento con banche dati esterne, giudiziarie e non
- 3) Matching con web e fonti aperte mediante sistemi Osint
- 4) Interrogazione deep e dark web
- 5) Capacità di interrogazione simultanea dei registri e interoperabilità con gli applicativi del PPT
- 6) Base dati unica da poter interrogare o nel suo complesso o attraverso un sistema a cassette che poggi su un «documentale»

7) AI: Machine learning, Natural Language Processing, Graph analysis, GRAPH DATABASE, MATCH DI CONTESTO

Come dovrà essere:



Prima ancora dell'intelligenza artificiale,

IL TRATTAMENTO DEI BIG DATA: un grande problema, forse IL PROBLEMA:
ne siamo consapevoli? Siamo pronti? Ne parliamo?

Tornando all'ADI: conserva le intercettazioni

E i tabulati?

E le videosorveglianze?

E intercettazioni ambientali con tecnologie dei servizi di polizia?

E le copie forensi?

E la messaggistica criptata?

Messaggistica criptata: rinvio alle SS.UU

a) Se in tema di mezzi di prova la acquisizione di messaggi su chat di gruppo scambiati con sistema cifrato, mediante presso A.G. straniera che ne ha eseguito la decrittazione costituisca acquisizione di "documenti e di dati informatici" ai sensi dell'art. 234-*bis* cod. proc. pen. o di documenti ex art. 234 cod. proc. pen. o sia riconducibile in altra disciplina relativa all'acquisizione di prove.

b) Se inoltre, tale acquisizione debba essere oggetto, ai fini della utilizzabilità dei dati in tal modo versati in atti, di preventiva o successiva verifica giurisdizionale della sua legittimità da parte della Autorità Giurisdizionale nazionale.

BIG DATA E INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Artificial Intelligence Act: rinvio

- **L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELLE INDAGINI E NEL PROCESSO PENALE**
- Le banche dati che non dialogano – motore di ricerca, fra BD giudiziarie, di polizia, delle p.a., delle Università
- AI e prevenzione, è il suo target
- AI ed indagini; la predizione; verso i luoghi, verso i reati, verso l'individuazione dei soggetti
- L'esito dell'interrogazione della macchina a mezzo algoritmo può essere un indizio? E' sufficiente per iscrivere nel registro? per fare una perquisizione? **Occorrono norme procedurali**
- In dibattito: è attività ripetibile o irripetibile? Il diritto di difesa: conoscenza dell'algoritmo; algoritmo certificato pubblicamente, macchina pubblica, dati informativi di precisa provenienza
- il giudice: controllo algoritmo? Valutazione dell'indizio
- Privacy e trattamento dei dati; la profilatura

“L’esperienza insegna che ogni applicazione di una nuova tecnologia in ambito giudiziario, se non viene preventivamente corredata da una riflessione culturale e professionale adeguata e da un impianto normativo di sostegno, rischia di mettere in tensione i valori costituzionali, che devono sempre rimanere oggetto prevalente di tutela”.

- **dobbiamo poter immaginare delle nuove regole, delle regole processuali, che garantiscano un’utilizzazione ottimale degli strumenti tecnologici ed il contestuale controllo sull’impiego dello strumento, da parte del Giudice, del pubblico ministero e della difesa**
 - **occorre compiere delle valutazioni sulla replicabilità di alcune attività che si svolgono in fase di indagine e durante il dibattimento**
- ... e questo significa che, se nel corso delle indagini si utilizza una tecnica investigativa attraverso l’AI, ci si dovrà chiedere in quale modo la prova, una volta acquisita, possa essere trasferita nel dibattimento e nel contraddittorio con le parti**

PER CONCLUDERE ...

Esiste per fortuna un mondo “illuminato” della cultura giuridica, un mondo fatto di magistrati, di avvocati e di accademia, che da tempo sta riflettendo su questi temi: l’auspicio è che, alla necessaria fase di confronto e di approfondimento, corrisponda in tempi brevi un adeguato intervento del legislatore, che da un lato tenga conto delle esigenze oggi imposte dagli strumenti di investigazione avanzata soprattutto in alcuni settori - già da tempo le mafie fanno un utilizzo delle tecnologie molto sofisticato, ed ormai gli attacchi terroristici sono innanzitutto attacchi Cyber - e dall’altro assicuri la salvaguardia dei diritti fondamentali delle persone, soprattutto quando nelle indagini e nel processo sono utilizzati strumenti di ultima generazione particolarmente invasivi.